Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

18 ottobre 2018 *

«Concorrenza – Intese – Stabilizzanti termici – Decisione che constata un'infrazione all'articolo 81 CE – Decisione che modifica la decisione iniziale – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Ricevibilità – Ammende – Limite del 10% – Gruppo di società – Parità di trattamento»

Nella causa T-640/16,

GEA Group AG, con sede in Düsseldorf (Germania), rappresentata da I. du Mont e C. Wagner, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da P. Rossi, A. Biolan e V. Bottka, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2016) 3920 final della Commissione, del 29 giugno 2016, che modifica la decisione C(2009) 8682 definitivo della Commissione, dell'11 novembre 2009, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/38589 – Stabilizzanti termici),

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da D. Gratsias, presidente, I. Labucka (relatore) e I. Ulloa Rubio, giudici,

cancelliere: N. Schall, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 1° febbraio 2018,

ha pronunciato la seguente

* Lingua processuale: l'inglese.

Sentenza

Fatti

1 La ricorrente, GEA Group AG, è nata dalla fusione, nel 2005, della Metallgesellschaft AG (in prosieguo: la «MG») e di un'altra società. La MG era la holding che deteneva, prima del 2000, direttamente o mediante controllate, la Chemson Gesellschaft für Polymer-Additive mbH (in prosieguo: l'«OCG») e la Polymer-Additive Produktions- und Vertriebs GmbH (in prosieguo: l'«OCA»).

2 Il 17 maggio 2000, la MG ha ceduto l'OCG, che è stata rinominata Aachener Chemische Werke Gesellschaft für glastechnische Produkte und Verfahren mbH (in prosieguo: l'«ACW»).

3 Dopo il suo scioglimento nel maggio 2000, le attività dell'OCA sono state riprese da una società denominata, dal 30 agosto 2000, Chemson Polymer-Additive AG (in prosieguo: la «CPA»), che, ad oggi, non appartiene più al gruppo di cui la ricorrente era la holding.

Causa T-45/10

4 Con la sua decisione C(2009) 8682 definitivo, dell'11 novembre 2009, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/38589 – Stabilizzanti termici) (in prosieguo: la «decisione del 2009»), la Commissione ha ritenuto che un certo numero di imprese avesse violato l'articolo 81 CE e l'articolo 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) partecipando a due complessi di accordi e di pratiche concertate anticoncorrenziali che coprivano il territorio del SEE e riguardavano, da un lato, il settore degli stabilizzanti a base di stagno e, dall'altro, il settore dell'olio di soia epossidato e degli esteri (in prosieguo: il «settore ESBO/esteri»).

5 Al suo articolo 1, paragrafo 2, lettera k), la decisione del 2009 ha ritenuto la ricorrente responsabile per le infrazioni commesse sul mercato del settore ESBO/esteri dall'11 settembre 1991 al 17 maggio 2000.

6 La sua responsabilità è stata considerata per l'intero periodo di infrazione, in quanto successore della MG, per le infrazioni commesse, dall'11 settembre 1991 al 17 maggio 2000, dall'OCG e, dal 13 marzo 1997 al 17 maggio 2000, dall'OCA.

7 Peraltro, in quanto successore dell'OCG, l'ACW è stata sanzionata, da un lato, per l'infrazione commessa dall'OCG durante l'intero periodo di infrazione, vale a dire dall'11 settembre 1991 al 17 maggio 2000, e, dall'altro, per l'infrazione commessa dall'OCA dal 30 settembre 1999 al 17 maggio 2000, quando il capitale di quest'ultima era detenuto al 100% dall'OCG.

8 In quanto successore dell'OCA, la CPA è stata sanzionata, da un lato, per l'infrazione commessa dall'OCA dal 13 marzo 1997 al 17 maggio 2000 e, dall'altro, per l'infrazione commessa dall'OCG dal 30 settembre 1995 al 30 settembre 1999, quando il capitale di quest'ultima era detenuto al 100% dall'OCA. Ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della decisione del 2009:

«Per l'/(le) infrazione(i) nel [mercato dell'ESBO/esteri], sono irrogate le seguenti ammende:

(…)

31) [la ricorrente], [l'ACW] e [la CPA] sono (…) responsabili in solido per l'importo di [EUR] 1 913 971;

32) [la ricorrente] e [l'ACW] sono (…) responsabili in solido per l'importo di [EUR] 1 432 229;

(…)».

9 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 gennaio 2010, la ricorrente ha presentato un ricorso avverso la decisione del 2009.

10 Con sentenza del 15 luglio 2015, GEA Group/Commissione (T-45/10, non pubblicata, EU:T:2015:507), il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente.

Causa T-189/10

11 Il 15 dicembre 2009 l'ACW ha attirato l'attenzione della Commissione europea sul fatto che l'ammenda che le era stata inflitta con la decisione del 2009 superava il limite massimo del 10% del suo fatturato (in prosieguo: il «limite del 10%»), di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1).

12 Dal momento che l'ammenda inflitta all'ACW superava il limite del 10%, la Commissione ha adottato, l'8 febbraio 2010, la decisione C(2010) 727 definitivo, che ha modificato la decisione [del 2009] (in prosieguo: la «decisione del 2010»).

13 Con la decisione del 2010, la Commissione ha considerato che l'ammenda alla quale l'ACW era stata condannata, in solido con, da un lato, la ricorrente e la CPA e, dall'altro, la ricorrente, superava il limite del 10% e, pertanto, che occorreva modificare la decisione del 2009 (v. considerando 2 della decisione del 2010).

14 La Commissione ha parimenti precisato che l'importo dell'ammenda imposta alla ricorrente e alla CPA restava immutato, ma che quello dell'ammenda inflitta all'ACW doveva essere ridotto e che la decisione del 2010 non incideva in alcun modo sugli altri destinatari della decisione del 2009.

15 L'articolo 1 della decisione del 2010 ha modificato l'articolo 2, secondo comma, della decisione del 2009 come segue:

«L'articolo 2, [punto] 31) è sostituito dal seguente testo:

"31.a)
[la ricorrente], [l'ACW] e [la CPA] sono responsabili [in solido] dell'importo di EUR 1 086 129;

31.b) [la ricorrente] e [la CPA] sono responsabili [in solido] dell'importo di EUR 827 842".

L'articolo 2, [punto] 32) è sostituito dal seguente testo:

"32) [la ricorrente] è responsabile per l'importo di [EUR] 1 432 229"».

16 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 aprile 2010, la ricorrente ha proposto un ricorso avverso la decisione del 2010 e ha chiesto al Tribunale, in subordine, di riformare l'importo dell'ammenda che le è stata inflitta.

17 Con sentenza del 15 luglio 2015, GEA Group/Commissione (T-189/10, EU:T:2015:504), il Tribunale ha annullato, nei limiti in cui riguardava la ricorrente, la decisione del 2010. Il Tribunale ha statuito che la Commissione aveva violato i diritti della difesa della ricorrente adottando la decisione del 2010 senza averla preliminarmente ascoltata.

Decisione impugnata

18 Con lettera del 5 febbraio 2016 la Commissione ha informato la ricorrente della sua intenzione di adottare una nuova decisione e ha invitato l'ACW, la CPA e la ricorrente a presentare le loro osservazioni scritte.

19 La ricorrente ha trasmesso le sue osservazioni scritte alla Commissione il 24 marzo 2016.

20 Con lettera del 2 maggio 2016 la Commissione ha risposto alle osservazioni della ricorrente.

21 Il 29 giugno 2016, la Commissione ha adottato la decisione C(2016) 3920 final, che modifica la decisione del 2009 (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

22 L'articolo 1 della decisione impugnata ha ripreso in modo identico i termini, riprodotti al punto 15 supra, dell'articolo 1 della decisione del 2010, che modificava l'articolo 2, secondo comma, della decisione del 2009.

23 L'articolo 2 della decisione impugnata ha fissato la data di esigibilità delle ammende al 10 maggio 2010.

Procedimento e conclusioni delle parti

24 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l'8 settembre 2016, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

25 In allegato al ricorso, la ricorrente ha prodotto le osservazioni della Commissione del 18 marzo 2013 in risposta al quesito del Tribunale relativo all'eventuale riunione delle cause T-45/10 e T-189/10 nei procedimenti relativi alle predette due cause (in prosieguo: l'«allegato A.9»).

26 Il 22 settembre 2016, il presidente del Tribunale ha adottato una misura di organizzazione del procedimento per domandare alla ricorrente se la produzione dell'allegato A.9 fosse stata autorizzata dalla Commissione.

27 Il 27 settembre 2016, la ricorrente ha informato il Tribunale di non aver chiesto il consenso della Commissione per produrre l'allegato A.9.

28 Con decisione del 28 settembre 2016, il presidente della Quinta Sezione del Tribunale ha deciso di non ritirare dal fascicolo della causa l'allegato A.9 all'atto introduttivo, dal momento che, in primo luogo, il documento in causa derivava da un procedimento anteriore nella causa T-189/10 tra le medesime parti del procedimento principale, in secondo luogo, la causa T-640/16 era connessa alle cause T-45/10 e T-189/10, nei limiti in cui la decisione impugnata nella presente causa faceva seguito all'annullamento della decisione del 2010 nella causa T-189/10, e, in terzo luogo, l'allegato A.9 riguardava una risposta della Commissione ad una misura di organizzazione del procedimento adottata dal Tribunale nelle cause T-45/10 e T-189/10.

29 Le parti hanno svolto le loro difese e risposto ai quesiti del Tribunale all'udienza del 1º febbraio 2018.

30 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

– in via principale, annullare la decisione impugnata;

– in via subordinata, ridurre l'importo dell'ammenda e fissare una nuova data, posteriore all'adozione della decisione impugnata, per il pagamento dell'ammenda e per la fissazione del dies a quo della decorrenza degli interessi moratori;

– condannare la Commissione alle spese.

31 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

– in via principale, respingere il ricorso in quanto irricevibile;

– in via subordinata, respingere il ricorso in quanto infondato;

– condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

32 Con il suo ricorso la ricorrente chiede, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e, in via subordinata, la riduzione dell'importo dell'ammenda che le è stata irrogata.

33 Nel controricorso la Commissione sostiene che il ricorso è irricevibile.

34 Dal momento che la ricorrente ha chiesto in via principale l'annullamento della decisione impugnata, solo nel caso di un rigetto di tali conclusioni si dovrebbero esaminare le conclusioni della ricorrente dirette alla riduzione dell'importo dell'ammenda che le è stata inflitta, presentate in via subordinata.

Sulla ricevibilità

35 Secondo la Commissione, la ricorrente non ha alcun interesse a chiedere l'annullamento della decisione impugnata.

36 Da un lato, essa sottolinea di non aver constatato nella decisione impugnata nessuna nuova infrazione imputabile alla ricorrente e di non aver modificato l'importo dell'ammenda che le è stata inflitta nella decisione del 2009, decisione divenuta definitiva nei confronti della ricorrente in seguito alla sentenza del 15 luglio 2015, GEA Group/Commissione (T-45/10, non pubblicata, EU:T:2015:507).

37 Pertanto, secondo la Commissione, un annullamento della decisione impugnata non potrebbe procurare alla ricorrente nessun beneficio, dal momento che quest'ultima è tenuta, in ogni caso, a pagare l'ammenda a cui è obbligata in forza della decisione del 2009.

38 Essa aggiunge che la situazione sarebbe stata diversa, alla luce della sentenza del 6 ottobre 2015, Corporación Empresarial de Materiales de Construcción/Commissione (T-250/12, EU:T:2015:749, punti 47 e 48), solo se la ricorrente avesse potuto contestare, oltre all'ammenda, la sua partecipazione all'infrazione.

39 Dall'altro lato, l'ammenda inflitta all'ACW e alla CPA in solido con la ricorrente non può essere modificata, dal momento che risulta dalla decisione del 2010, anch'essa divenuta definitiva nei confronti dell'ACW e della CPA.

40 La Commissione sottolinea che la ricorrente non potrà esigere dall'ACW e dalla CPA che assumano una responsabilità maggiore o differente da quella fissata dalla decisione del 2010 per coprire gli importi ancora dovuti in forza della decisione del 2009.

41 Da parte sua, la ricorrente fa valere che, in quanto destinataria della decisione impugnata, essa ha la legittimazione ad agire.

42 La ricorrente aggiunge di avere parimenti un interesse ad agire, dal momento che l'annullamento della decisione impugnata obbligherebbe la Commissione a rimborsare l'ammenda che essa ha pagato il 22 luglio 2016.

43 Per quanto riguarda gli argomenti presentati nel senso dell'irricevibilità del ricorso, la ricorrente ritiene che il ragionamento della Commissione sia erroneo. In primo luogo, esso si basa sulla premessa secondo la quale la decisione del 2009 costituirebbe una base giuridica per la riscossione dell'ammenda.

44 Orbene, l'adozione da parte della Commissione della decisione impugnata può spiegarsi, secondo la ricorrente, solo per il fatto che la decisione del 2010, che ha «sostituito» la decisione del 2009, è stata annullata dalla sentenza del 15 luglio 2015, GEA Group/Commissione (T-189/10, EU:T:2015:504).

45 La Commissione doveva quindi adottare una nuova decisione nel merito nei confronti della ricorrente, e ciò per disporre di una base giuridica per infliggerle un'ammenda.

46 Pertanto, ogni riferimento alla decisione del 2009 non può inficiare la ricevibilità del ricorso.

47 In secondo luogo, la ricorrente sostiene che, anche supponendola dimostrata, l'irricevibilità del ricorso avrebbe dovuto essere parimenti constatata nella causa T-189/10, nei limiti in cui il Tribunale era tenuto ad esaminare d'ufficio la ricevibilità di tale ricorso. Orbene, in mancanza, non si può ritenere che il presente ricorso sia irricevibile.

48 In terzo luogo, la ricorrente sostiene di avere interesse a che il Tribunale si pronunci sul dispositivo della decisione del 2009, come sostituito dalla decisione del 2010 e ripreso nella decisione impugnata, poiché, nella causa T-45/10, il Tribunale non era in grado di pronunciarsi sull'accertamento delle responsabilità congiunte e in solido delle società, menzionate nel dispositivo della decisione del 2009, tantomeno in seguito all'annullamento della decisione del 2010.

49 In quarto luogo, un annullamento della decisione impugnata, da un lato, obbligherebbe la Commissione ad accertare nuovamente le responsabilità congiunte e in solido della ricorrente, per pervenire ad una «migliore» ripartizione dell'ammenda, e, dall'altro, potrebbe costituire un fondamento per l'introduzione di un ricorso per risarcimento dinanzi al Tribunale.

50 In quinto luogo, la ricorrente sottolinea che il ricorso non è diretto a contestare solo la «nuova ripartizione della responsabilità», ma parimenti l'irrogazione delle ammende nei suoi riguardi nonché il procedimento che ha condotto all'adozione della decisione impugnata e alla determinazione della data di pagamento di tali ammende.

51 A tale riguardo si deve rilevare, anzitutto, che la Commissione non nega, ai fini della valutazione della ricevibilità del ricorso, che la ricorrente sia legittimata ad agire, ciò che non può, in ogni caso, essere seriamente messo in discussione, dal momento che essa è destinataria della decisione impugnata.

52 Al contrario, la Commissione eccepisce la mancanza di interesse ad agire della ricorrente.

53 Secondo una giurisprudenza costante, un ricorso in annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è ricevibile solo nei limiti in cui il ricorrente ha un interesse a veder annullato l'atto impugnato, dove un simile interesse presuppone che l'annullamento di tale atto sia idoneo, con il suo risultato, a procurare un beneficio alla parte che ha proposto tale ricorso (v. sentenze del 13 luglio 2000, Parlamento/Richard, C-174/99 P, EU:C:2000:412, punto 33 e giurisprudenza ivi citata; del 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione, C-97/08 P, EU:C:2009:536, punto 33 e giurisprudenza ivi citata, e del 28 settembre 2004, MCI/Commissione, T-310/00, EU:T:2004:275, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

54 Nel caso di specie, per valutare se la ricorrente ha un interesse all'annullamento della decisione impugnata, si deve, innanzitutto, rammentare che, in forza dell'articolo 2, punti 31 e 32, della decisione del 2009, la ricorrente è stata condannata al pagamento, da un lato, di un'ammenda pari a EUR 1 913 971, in solido con l'ACW e la CPA, e, dall'altro, di un'ammenda pari a EUR 1 432 229, in solido con l'ACW.

55 Tali ammende erano dirette a sanzionare l'infrazione alla quale avevano partecipato, da un lato, l'impresa, ai sensi del diritto della concorrenza dell'Unione europea, composta dalla ricorrente, l'ACW e la CPA, dal 30 settembre 1995 al 17 maggio 2000, e, dall'altro, l'impresa, ai sensi del diritto della concorrenza dell'Unione, composta dalla ricorrente e dall'ACW, dall'11 settembre 1991 al 29 settembre 1995.

56 Pertanto, in ragione della natura solidale dell'obbligazione al pagamento dell'ammenda ivi fissata, è pacifico che la Commissione poteva, legittimamente, esigere dalla ricorrente, in esecuzione dell'articolo 2, punto 31, della decisione del 2009, il pagamento di un'ammenda di EUR 1 913 971 e, in esecuzione dell'articolo 2, punto 32, della medesima decisione, il pagamento della somma di EUR 1 432 229.

57 Una condanna in solido comporta, infatti, che la Commissione possa esigere da ciascun coobbligato il pagamento integrale della somma dovuta.

58 La decisione del 2010 non ha modificato la portata di tale obbligazione nei confronti della ricorrente.

59 Infatti, con la decisione del 2010, la Commissione ha solamente inteso correggere un errore relativo all'applicazione del limite del 10% all'ACW, correzione alla quale era tenuta in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003.

60 Per far ciò, la Commissione, con decisione del 2010, ha applicato il limite del 10% all'importo totale delle ammende inflitte all'ACW e ha conseguentemente ridotto quest'ultimo alla somma di EUR 1 086 129.

61 Per procedere a tale riduzione, la Commissione ha imputato la totalità della suddetta somma all'ammenda dovuta in solido dall'ACW a titolo dell'infrazione alla quale avevano partecipato la ricorrente, l'ACW e la CPA, dal 30 settembre 1995 al 17 maggio 2000, mentre il resto dell'ammenda, vale a dire EUR 827 842, è stato addebitato in solido alla ricorrente e alla CPA da sole [articolo 2, punto 31, lettere a) e b), della decisione del 2009, come modificata dalla decisione del 2010].

62 Per il resto, la Commissione ha condannato la ricorrente da sola ad un'ammenda di EUR 1 432 229, a titolo dell'infrazione alla quale essa e l'ACW avevano partecipato, per il periodo dall'11 settembre 1991 al 29 settembre 1995, proprio perché l'importo totale esigibile dall'ACW, in seguito all'applicazione del limite del 10%, era già coperto dalla prima ammenda [articolo 2, punto 32, della decisione del 2009, come modificato dalla decisione del 2010].

63 Conseguentemente, la ricorrente era in ogni caso tenuta al pagamento alla Commissione di importi rigorosamente identici a quelli ai quali era stata inizialmente condannata con la decisione del 2009.

64 Al contrario, la decisione del 2010 ha modificato la determinazione dei rapporti esterni di solidarietà tra la ricorrente, l'ACW e la CPA per il pagamento dell'importo di ciascuna di tali ammende. Da un lato, per quanto riguarda la prima di tali ammende, l'ACW e la CPA sono obbligate in solido con la ricorrente solo per l'importo di EUR 1 086 129 e la CPA da sola è obbligata in solido con la ricorrente per la somma restante, vale a dire EUR 827 842. Dall'altro, per quanto riguarda la seconda ammenda, la ricorrente è divenuta la sola obbligata alla somma esigibile a tal titolo, vale a dire EUR 1 432 229.

65 Peraltro, occorre rammentare che successivamente la ricorrente ha presentato un ricorso avverso la decisione del 2009, iscritto al ruolo con il numero T-45/10, e un ricorso avverso la decisione del 2010, iscritto al ruolo con il numero T-189/10. Con due distinte sentenze pronunciate lo stesso giorno, il Tribunale ha, da un lato, respinto il primo ricorso e, dall'altro, annullato la decisione del 2010 accogliendo il motivo vertente su una violazione dei diritti della difesa della ricorrente.

66 Orbene, anche se, come sostiene la Commissione, il rigetto da parte del Tribunale del ricorso della ricorrente con la sentenza del 15 luglio 2015, GEA Group/Commissione (T-45/10, non pubblicata, EU:T:2015:507), ha avuto per effetto, in assenza di impugnazione proposta avverso tale sentenza, di rendere definitive le valutazioni della Commissione attinenti alla responsabilità della ricorrente per la sua appartenenza durante l'infrazione ad una stessa impresa, ai sensi del diritto della concorrenza dell'Unione, composta dall'ACW, dalla CPA e da essa stessa, altrettanto non è potuto accadere relativamente alla determinazione del carattere solidale delle ammende esigibili da tali società in forza dell'articolo 2, punti 31 e 32, della decisione del 2009. Infatti, quest'ultima parte della decisione del 2009 è stata modificata dalla decisione del 2010, in seguito all'introduzione del ricorso della ricorrente nella causa T-45/10.

67 Certo, a causa della sua portata retroattiva, l'annullamento della decisione del 2010 pronunciato nella causa T-189/10 ha avuto per effetto di ristabilire la situazione anteriore a tale decisione, e quindi di rimettere in vigore l'articolo 2, punti 31 e 32, della decisione del 2009, nella sua versione iniziale.

68 Tuttavia, in seguito a tale annullamento, la Commissione ha adottato la decisione impugnata, il cui il dispositivo, che è rigorosamente identico a quello della decisione del 2010, ha nuovamente modificato l'articolo 2, punti 31 e 32, della decisione del 2009.

69 A tale riguardo, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, benché non fossero parti del ricorso proposto dalla ricorrente avverso la decisione del 2010, l'ACW e la CPA hanno visto, al pari della ricorrente, le loro rispettive situazioni giuridiche colpite dall'annullamento della decisione del 2010.

70 Infatti, da un lato, si deve rammentare che le sentenze di annullamento beneficiano, nel diritto dell'Unione, dell'autorità assoluta di giudicato (sentenza del 14 settembre 1999, Commissione/AssiDomän Kraft Products e a., C-310/97 P, EU:C:1999:407, punto 54).

71 Dall'altro lato, la situazione giuridica dell'ACW e della CPA riguardo alle disposizioni annullate è connessa a quella della ricorrente, nei limiti in cui tali disposizioni hanno per oggetto la determinazione dell'importo delle ammende che devono essere loro inflitte, a titolo delle infrazioni di cui esse sono responsabili in solido, nonché i rapporti esterni di solidarietà tra le stesse società rispetto a tali ammende (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 10 aprile 2014, Commissione e a./Siemens Österreich e a., da C-231/11 P a C-233/11 P, EU:C:2014:256, punti da 41 a 52).

72 L'articolo 2, punti 31 e 32, della decisione del 2009, come modificato dalla decisione del 2010, ha cambiato le situazioni giuridiche della ricorrente, dell'ACW e della CPA, operando una ripartizione dell'importo delle ammende differente da quella effettuata da tali disposizioni nella loro versione iniziale.

73 Lo stesso vale per il dispositivo della decisione impugnata, che ha modificato l'articolo 2, punti 31 e 32, della decisione del 2009 in termini identici a quelli della decisione del 2010.

74 Peraltro, nella sentenza del 15 luglio 2015, GEA Group/Commissione (T-189/10, EU:T:2015:504), il Tribunale si è pronunciato esclusivamente sulla violazione dei diritti della difesa della ricorrente, e non sulla legittimità, nel merito, della decisione del 2010.

75 Pertanto, benché l'articolo 1 di tale decisione e l'articolo 1 della decisione impugnata abbiano disposizioni identiche, il presente ricorso potrebbe comportare una ripartizione dell'importo delle ammende previste da tali disposizioni più favorevole per la ricorrente.

76 Inoltre, la decisione impugnata differisce dalla decisione del 2010 per l'introduzione di un articolo 2, relativo alla determinazione del dies a quo della decorrenza degli interessi moratori, il cui annullamento è, in quanto tale, idoneo a procurare un beneficio alla ricorrente.

77 Conseguentemente, la ricorrente ha un interesse a chiedere l'annullamento della decisione impugnata e le conclusioni dell'atto introduttivo dirette a tal fine sono quindi ricevibili.

Nel merito

78 A sostegno del ricorso la ricorrente deduce cinque motivi.

79 Il primo motivo verte su una violazione delle norme in materia di prescrizione. Il secondo motivo si riferisce alla violazione dell'articolo 266 TFUE e dei diritti alla difesa. Il terzo motivo riguarda la violazione dell'articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1/2003. Il quarto motivo verte su una violazione del principio di parità di trattamento e il quinto motivo su eccesso di potere e difetto di motivazione.

80 Occorre esaminare, in primo luogo, il quarto motivo.

Sul quarto motivo

81 Nell'ambito del quarto motivo di ricorso, la ricorrente addebita alla Commissione di aver violato il principio di parità di trattamento, e ciò a un duplice titolo.

82 Sotto un primo profilo, la ricorrente rammenta che, in forza della decisione del 2009, essa si trova nella medesima situazione dell'ACW quanto al periodo di infrazione.

83 Orbene, essa fa valere che l'applicazione del limite del 10% a favore dell'ACW esonera quest'ultima dalla sua responsabilità per il periodo di infrazione che va dall'11 settembre 1991 al 29 settembre 1995.

84 Pertanto, la Commissione avrebbe dovuto estendere alla ricorrente il beneficio della riduzione dell'importo dell'ammenda in conseguenza dell'applicazione del limite del 10% all'ACW, senza lasciare la ricorrente sola responsabile di tale periodo di infrazione.

85 Essa aggiunge che la ripartizione dell'importo dell'ammenda, quale discende dalla decisione impugnata, è idonea ad incidere, a suo sfavore, sulla ripartizione finale dell'importo dell'ammenda dinanzi ai giudici nazionali, nei limiti in cui essa si trova nell'impossibilità di proporre un'azione di regresso per l'importo dell'ammenda corrispondente.

86 Sotto un secondo profilo, la ricorrente sottolinea di aver perso ogni coobbligato solidale, dato che la Commissione ha ridotto del 100% la parte dell'ACW nell'ammenda al pagamento della quale essa era tenuta in solido con quest'ultima, mentre ha ridotto solo del 43% la parte dell'ACW nell'ammenda al pagamento della quale la medesima era tenuta in solido con la ricorrente stessa e la CPA.

87 Tale scelta sarebbe vantaggiosa per la CPA, dal momento che essa non deve sopportare una parte più elevata dell'importo dell'ammenda, contrariamente alla ricorrente, che si è vista imporre un importo più elevato, in quanto coobbligata solidale, ma anche in quanto sola obbligata.

88 La ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe dovuto applicare il limite del 10% proporzionalmente all'importo delle due ammende, vale a dire quella che le è stata inflitta in solido con l'ACW e la CPA e quella che è le è stata inflitta in solido con l'ACW.

89 Sebbene tale ripartizione non fosse certamente possibile per il fatto che la decisione del 2010 era divenuta definitiva nei confronti dell'ACW e della CPA, la Commissione avrebbe dovuto ciò nonostante ridurre l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente.

90 A tale riguardo, essa precisa che tale ripartizione non riguarda i rapporti di solidarietà tra coobbligati, ma i rapporti tra questi ultimi e la Commissione.

91 Innanzitutto, la Commissione replica che il ragionamento della ricorrente è basato sull'ipotesi erronea secondo la quale l'ACW sarebbe stata esonerata dalla sua responsabilità per il periodo di infrazione dall'11 settembre 1991 al 29 settembre 1995.

92 Essa sottolinea di aver fissato, nella decisione impugnata, l'importo massimo dell'ammenda al pagamento della quale ciascuna società della sola e unica impresa, ai sensi dell'articolo 101 TFUE, poteva essere tenuta in solido. Essa precisa che un tale importo massimo non costituisce in alcun modo un'ammenda distinta e non corrisponde ad un periodo determinato di partecipazione all'infrazione.

93 Essa rammenta parimenti che l'infrazione è commessa da un'impresa, ai sensi dell'articolo 101 TFUE. Anche l'ammenda inflitta ad ogni società della medesima impresa, ai sensi dell'articolo 101 TFUE, non riflette la partecipazione di tali società all'infrazione, ma solo l'importo massimo che, eventualmente, può essere richiesto loro per la partecipazione dell'impresa, ai sensi dell'articolo 101 TFUE, all'infrazione.

94 Peraltro, essa precisa che la ricorrente non è obbligata per un'ammenda individuale, ma è obbligata da sola nei confronti della Commissione per l'ammenda inizialmente imposta in solido con l'ACW, in ragione della riduzione della responsabilità solidale di quest'ultima.

95 In seguito, la Commissione sostiene che la ricorrente non ha dimostrato in cosa una ripartizione dell'importo dell'ammenda avrebbe potuto essere di maggior beneficio.

96 Infine, la Commissione invita la ricorrente a proporre un ricorso dinanzi ai giudici nazionali competenti qualora essa ritenga che l'ammenda, nei rapporti interni tra coobbligati solidali, incida su di essa in modo sproporzionato.

97 A tale riguardo si deve rammentare che il principio di parità di trattamento, che esige che situazioni analoghe non siano trattate in modo diverso e che situazioni diverse non siano trattate in modo uguale, tranne nel caso in cui un tale trattamento sia obiettivamente giustificato, costituisce un principio generale del diritto dell'Unione, sancito dagli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (sentenza dell'11 luglio 2014, Sasol e a./Commissione, T-541/08, EU:T:2014:628, punto 181).

98 Nel caso di specie, la ricorrente fa valere due disparità di trattamento. La prima riguarda il diverso trattamento della sua situazione e di quella dell'ACW e la seconda riguarda il diverso trattamento della sua situazione e di quella della CPA.

99 Per quanto riguarda, in primo luogo, la differenza di trattamento rispetto all'ACW, la ricorrente fa valere che essa avrebbe dovuto, come l'ACW, beneficiare di un esonero di responsabilità in ragione dell'applicazione all'ACW del limite del 10%.

100 Tuttavia, occorre sottolineare che l'applicazione all'ACW del limite del 10% non esonera in alcun modo quest'ultima dalla sua responsabilità per la partecipazione all'infrazione.

101 Infatti, è stata solo ridotta la parte dell'ammenda che essa era tenuta a pagare in solido, inter alia, con la ricorrente.

102 Inoltre, l'ammenda inflitta ad ogni società di una medesima impresa, ai sensi dell'articolo 101 TFUE, non riflette la partecipazione di tali società all'infrazione, ma solo l'importo massimo che può, eventualmente, essere loro richiesto dalla Commissione per la partecipazione dell'impresa, ai sensi dell'articolo 101 TFUE, all'infrazione.

103 Pertanto, nessuna disparità di trattamento può essere constatata tra la ricorrente e l'ACW.

104 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la differenza di trattamento rispetto alla CPA, la ricorrente fa valere che la modifica dei rapporti di solidarietà tra la CPA, l'ACW e la ricorrente è stata fatta esclusivamente a favore della CPA, dal momento che la ricorrente è tenuta a sopportare da sola una parte dell'ammenda in solido.

105 Per contro, secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe potuto ripartire diversamente tra i coobbligati in solido la riduzione della parte dell'ammenda al pagamento della quale l'ACW era inizialmente tenuta.

106 A tale riguardo, siccome la parità di trattamento deve verificarsi tenendo conto non solo dell'ammenda inflitta in solido all'ACW, alla CPA e alla ricorrente, ma anche dell'ammenda inflitta in solido all'ACW e alla ricorrente, si deve ritenere che, nel caso di specie, la Commissione non ha rispettato gli obblighi che le derivano dal principio di parità di trattamento.

107 Infatti, da un lato, la ricorrente e la CPA sono in una situazione analoga, nel senso che esse sono entrambe società tenute in solido al pagamento di un'ammenda con l'ACW.

108 Dall'altro lato, la Commissione avrebbe senza dubbio potuto determinare diversamente la parte dell'ammenda al pagamento della quale l'ACW e la ricorrente restavano obbligate in solido, per limitare la parte dell'ammenda alla quale quest'ultima poteva essere obbligata da sola.

109 Ciò sarebbe avvenuto se la Commissione avesse ripartito la riduzione dell'importo dell'ammenda dell'ACW proporzionalmente nei due rapporti di solidarietà in causa.

110 In detta ipotesi, da un lato, l'importo totale delle ammende a cui l'ACW poteva essere obbligata nei confronti della Commissione non avrebbe superato il 10% del suo fatturato e, dall'altro, tale riduzione sarebbe stata equamente ripartita tra l'ammenda inflitta in solido all'ACW e alla ricorrente e l'ammenda inflitta in solido alla ricorrente, all'ACW e alla CPA.

111 Pertanto, imputando la riduzione dell'importo dell'ammenda a favore dell'ACW unicamente all'ammenda inflitta in solido alla ricorrente, alla CPA e all'ACW, la Commissione ha violato il principio di parità di trattamento, senza nessuna giustificazione oggettiva.

112 Ne discende che il quarto motivo di ricorso dev'essere accolto.

113 Benché tale motivo sia di natura tale da comportare l'annullamento della decisione impugnata nel suo complesso, si deve, ai fini di una buona amministrazione della giustizia, esaminare il quinto motivo di ricorso, che riguarda l'articolo 2 della decisione impugnata, vertente su un eccesso di potere nonché su un difetto di motivazione e relativo alla data a decorrere dalla quale le ammende in causa sono esigibili.

Sul quinto motivo

114 Nell'ambito del quinto motivo, suddiviso in due parti, la ricorrente sostiene che l'articolo 2 della decisione impugnata, che fissa la data a decorrere dalla quale le ammende sono esigibili al 10 maggio 2010, è viziata da un eccesso di potere e da un difetto di motivazione.

115 Da un lato, secondo la ricorrente, l'obbligazione di pagare le ammende al più tardi il 10 maggio 2010 è illegittima, poiché, a tale data, non esisteva nessuna base giuridica a sostegno di una simile obbligazione ed essa, in ogni caso, si trova nell'impossibilità assoluta di rispettare un simile termine fissato retroattivamente. Dall'altro, la ricorrente sostiene che la decisione è contraddittoria alla luce della sua prassi anteriore e che la motivazione fornita dalla Commissione non è coerente.

116 La Commissione contesta, dal canto suo, tale argomento. Oltre al carattere sufficientemente motivato della decisione impugnata, essa considera, in sostanza, che la ricorrente era tenuta al pagamento delle ammende sin dall'adozione della decisione del 2009 e che la fissazione della data di esigibilità delle ammende a tre mesi dall'adozione della decisione del 2010 le era favorevole.

117 Per quanto riguarda la prima parte del presente motivo, vertente, in sostanza, su un eccesso di potere, a causa dell'assenza di un fondamento per fissare la data a decorrere dalla quale le ammende sarebbero state esigibili al 10 maggio 2010, da un lato, occorre rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, il potere di cui la Commissione è investita comprende la facoltà di determinare la data a decorrere dalla quale le ammende sono esigibili e quella relativa al decorso degli interessi moratori, di fissare il tasso di tali interessi e di stabilire le modalità di esecuzione della sua decisione esigendo, all'occorrenza, la costituzione di una garanzia bancaria a copertura dell'importo del capitale e degli interessi dell'ammenda inflitta, in quanto, in mancanza di siffatto potere, il vantaggio che le imprese potrebbero trarre dal pagamento tardivo delle ammende avrebbe l'effetto di attenuare le sanzioni inflitte dalla Commissione nell'esercizio del compito, ad essa attribuito, di vigilare sull'applicazione delle norme in materia di concorrenza (v. sentenza del 29 aprile 2015, Total e Elf Aquitaine/Commissione, T-470/11, EU:T:2015:241, punto 109 e giurisprudenza ivi citata).

118 Dall'altro lato, le disposizioni dell'articolo 299 TFUE, secondo le quali gli atti, in particolare, della Commissione che comportano un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo, sono applicabili alle decisioni di tale istituzione che infliggono un'ammenda (v., in tal senso, ordinanza del 12 marzo 2012, Universal/Commissione, T-42/11, non pubblicata, EU:T:2012:122, punto 29).

119 Nel caso di specie, in primo luogo, occorre rilevare che, ai sensi del considerando 23 della decisione impugnata, sotto un primo profilo, la Commissione ritiene che la decisione del 2009, confermata dalla sentenza del 15 luglio 2015, GEA Group/Commissione (T-45/10, non pubblicata, EU:T:2015:507), costituisca il fondamento delle ammende.

120 Sotto un secondo profilo, la Commissione precisa che, nella lettera che ha notificato la decisione del 2010, l'ammenda era pagabile in un termine di tre mesi a far data da tale decisione. La Commissione ritiene pertanto, implicitamente, che nella decisione impugnata si dovesse fissare una tale data.

121 Sotto un terzo profilo, la Commissione rileva che la ricorrente ha sì fornito garanzie bancarie fino alla data di annullamento della decisione del 2010, ma che da tale data essa non ha sostituito dette garanzie con nuove o con un pagamento provvisorio dell'ammenda dovuta. Ne deduce allora che gli interessi moratori sono dovuti dalla ricorrente dalla data dalla quale l'ammenda non era più coperta da nessuna garanzia, vale a dire il 15 luglio 2015, data della pronuncia della sentenza del 15 luglio 2015, GEA Group/Commissione (T-189/10, EU:T:2015:504).

122 In secondo luogo, da un lato, si deve rilevare che la decisione del 2010 ha sostituito le disposizioni dell'articolo 2, punti 31 e 32, della decisione del 2009 che fissavano l'importo delle ammende di cui la ricorrente, la CPA e l'ACW erano responsabili in solido con nuove disposizioni che modificavano l'importo totale dell'ammenda dovuta dall'ACW e i rapporti di solidarietà tra le tre società.

123 In altri termini, alla data di entrata in vigore della decisione del 2010 e della sua notifica, le disposizioni dell'articolo 2, punti 31 e 32, della decisione del 2009 nella loro versione iniziale non erano più applicabili e non potevano servire da fondamento per determinare la data a decorrere dalla quale le ammende in causa erano esigibili. Solo la data di ricezione della notifica della decisione del 2010, che costituiva ormai il fondamento giuridico dell'obbligazione di pagare tali ammende, poteva servire come punto di partenza per un simile termine.

124 Dall'altro lato, la decisione del 2010 è stata annullata nei limiti in cui riguardava la ricorrente, dal Tribunale, nella sentenza del 15 luglio 2015, GEA Group/Commissione (T-189/10, EU:T:2015:504), di modo che, come ha fatto valere in sostanza la ricorrente, tale decisione non può servire da fondamento giuridico né dell'obbligazione per la ricorrente di pagare le ammende in causa né della determinazione della data a decorrere dalla quale esse sono esigibili.

125 Certo, come è stato rilevato al punto 67 supra, tale annullamento ha avuto come effetto di ripristinare la versione iniziale dell'articolo 2, punti 31 e 32, della decisione del 2009. Tuttavia, tale versione è stata nuovamente sostituita da quella risultante dall'articolo 1 della decisione impugnata.

126 Pertanto, si deve considerare che l'obbligazione di pagare le ammende risulti unicamente dall'articolo 1 della decisione impugnata e che il termine da cui tali ammende sono esigibili poteva essere determinato solo a decorrere dalla data di ricezione della notifica di tale decisione.

127 Ne consegue che la prima parte del quinto motivo deve essere accolta, senza che sia necessario esaminare la seconda, e che l'articolo 2 della decisione impugnata deve essere annullato per tale motivo.

128 Risulta da quanto precede che, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi di ricorso, la decisione impugnata deve essere annullata nel suo complesso. Dal momento che le conclusioni per la riforma sono state presentate solo in via sussidiaria, non occorre esaminarle.

Sulle spese

129 Ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione è risultata soccombente e va pertanto condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) **La decisione C(2016) 3920 final della Commissione, del 29 giugno 2016, che modifica la decisione C(2009) 8682 definitivo della Commissione, dell'11 novembre 2009, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/38589 – Stabilizzanti termici), è annullata.**

2) **La Commissione europea è condannata alle spese.**

Gratsias Labucka Ulloa Rubio

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 ottobre 2018.

Firme